
COMUNE DI PIEVE LIGURE

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova



SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 24 del 11-07-2020

OGGETTO:

Emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l'afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, N. 33. Proroga Ordinanza Sindacale n. 20 del 5 giugno 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:

n. 20 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto “emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l’afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, N. 33.

n. 20 del 5 giugno 2020 avente ad oggetto “emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l’afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, N. 33.” con la quale si disponeva la riapertura degli scali a mare Torre, Demola e Chiappa subordinatamente alla adozione di tutte le misure tutte le misure tecnicamente possibili al fine di renderli fruibili in sicurezza;

n. 26 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto “emergenza covid-19 (coronavirus). Provvedimenti atti a limitare l’afflusso indiscriminato in talune aree del territorio comunale. Aggiornamento a seguito D.L. 16 maggio 2020, N. 33. Proroga Ordinanza Sindacale n. 20 del 5 giugno 2020;

RICORDATO CHE, proprio per l'impossibilità tecnica di garantire a distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone lo scalo a mare Fontanino non è stato aperto;

CONSIDERATO CHE, nel corso del periodo di validità si è potuta verificare la correttezza delle azioni intraprese e soprattutto che, in mancanza di esse, la situazione sarebbe diventata ingestibile a causa del grande afflusso di utenti, che non avrebbero potuto in alcun modo autoregolamentarsi;

DATO ATTO che l'attivazione in via sperimentale dell'applicazione mobile denominata "La Mia Liguria" per la regolamentazione degli accessi ha avuto riscontri favorevoli pur risultando comunque necessario il presidio degli Addetti al controllo;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi in loco da parte del personale della Polizia Locale, si ritiene che la capienza degli scali a mare possa essere espressa in posti e non più in postazioni, in quanto gli spazi disponibili permettono il mantenimento del distanziamento sociale anche con un afflusso maggiore di quanto, in via cautelativa, era stato previsto inizialmente;

RITENUTO, con l'occasione di prevedere anche la possibilità in via sperimentale, tramite l'app, di poter prenotare un numero limitato di posti;

DATO ATTO che la capienza così rideterminata può essere stabilita in:

- SCALO TORRE: 160 posti complessivi di cui 20 prenotabili tramite app in via sperimentale;
- SCALO DEMOLA: 65 posti complessivi di cui 10 prenotabili tramite app in via sperimentale;
- SCALO CHIAPPA: 55 posti complessivi di cui 10 prenotabili tramite app in via sperimentale;

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000;

DISPONE

Di rideterminare la capienza degli scali a mare nel modo seguente:

- SCALO TORRE: 160 posti complessivi di cui 20 prenotabili;
- SCALO DEMOLA: 65 posti complessivi di cui 10 prenotabili;
- SCALO CHIAPPA: 55 posti complessivi di cui 10 prenotabili;

Di prevedere la possibilità di prenotazione per il numero di posti sopraindicati con un limite massimo di 4 posti per singola prenotazione;

Di prorogare il periodo di efficacia delle Ordinanze in premessa fino alle ore 19,00 del 31 luglio 2020;

Di prorogare la presenza degli Addetti al controllo degli accessi fino a tale data;

AVVISA

Che l'inosservanza della presenza ordinanza è punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00);

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla Questura di Genova;
- Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69).

A norma dell'art. 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Comm.rio Carlo Burlando.

Il Sindaco
Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.